



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2012,

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2013

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2015

Modificato con Deliberazione del Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2015

Modificato con Deliberazione del Giunta Comunale n. 63 del 14/04/2016

Modificato con Deliberazione del Giunta Comunale n. 10 del 24/01/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 27/11/2019

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23/07/2020

Modificato con Deliberazione del Giunta Comunale n. 153 del 15/10/2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29.04.2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.02.2024

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Istituzione, scopo e presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Importi minimi per i versamenti

Articolo 11 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Dirigente responsabile dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15 – Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

Art. 1

Istituzione, scopo e presupposto dell'imposta

- 1) Il Comune di Greve in Chianti, per la promozione delle attività turistiche sul territorio, istituisce una propria imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del D.lg.vo 14 marzo 2011, n.23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*).
- 2) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 14/02/2011, n. 23 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale" Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
- 3) Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art.1 comma 2 lettera c della Legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Si considerano gestori delle strutture ricettive il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art.4 del D.L.24/04/2017 n.50 convertito con Legge 21/06/2017 n.96. Per l'anno 2020 costituisce presupposto dell'imposta il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale nel periodo dal 1 agosto al 31 dicembre.
- 4) L'imposta è corrisposta da ciascuna persona per ogni notte di permanenza nelle strutture ricettive di cui al precedente comma 2, ubicate nel territorio del Comune di Greve in Chianti;
- 5) Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1°, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato al finanziamento di:
 - a) promozione turistica e commerciale, in particolare attraverso investimenti culturali;
 - b) cura e manutenzione del decoro urbano;
 - c) viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;
 - d) investimenti sulla mobilità locale;
 - e) controllo sull'abusivismo fiscale ed edilizio connesso alle attività ricettive con possibilità dell'istituzione di una task force sovra comunale;
 - f) interventi per la risoluzione della problematica del "digital divide" nelle zone rurali;
 - g) infrastrutture ai fini turistici e ripristino beni storici, culturali ed ambientali, servizi, progetti ed attività di promozione e marketing territoriale.
- 6) A tale riguardo, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi.
- 7) La distribuzione delle risorse potrà essere sottoposta al tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria dei settori del turismo e dell'agricoltura, che avrà luogo

all'interno dei "Panel di indirizzo" comunali previsti dalla normativa regionale istitutiva degli Osservatori Turistici di Destinazione.

8) E' comunque facoltà dell'Amministrazione, al fine di una migliore gestione del tributo, proporre e/o promuovere annualmente incontri e consultazioni con le associazioni di categoria presenti sul territorio e/o di altri portatori di interessi diffusi.

Art. 2

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1) Sono soggetti passivi dell'imposta gli ospiti, ossia le persone fisiche che, senza avere domicilio fiscale nel Comune di Greve in Chianti, utilizzano l'offerta turistica esistente sul territorio, ivi compresa quella praticata attraverso unità immobiliari che pur aventi i requisiti strutturali e/o igienico edilizi della civile abitazione, vengono utilizzati a carattere turistico ricettivo e gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità. Pertanto, anche l'ospite di unità abitative di tipo residenziale date in locazione a turisti, nel corso di una o più stagioni, sebbene gestite in forma non imprenditoriale, è assoggettato al pagamento della suddetta imposta.

2) Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3) Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di agente contabile, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000, è tenuto alla trasmissione del relativo conto della gestione, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa in materia.

Art. 3

Misura dell'imposta

1) La misura dell'imposta è stabilita annualmente, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta Comunale, che può prevedere tariffe differenziate sulla base della stagionalità. A tal fine, per "*alta stagione*" si intende il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 ottobre, mentre per "*bassa stagione*" il periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 maggio.

Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2) La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere (alberghi e campeggi) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle"; per le strutture extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (residence) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "chiavi"; per le altre strutture extralberghiere, come previste dalla normativa regionale, nonché per le civili abitazioni locate per finalità turistiche ai sensi dell'art.1, comma 1 lettera C della Legge 09.12.1988 n.431, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", la misura è definita in

maniera unica differenziata per tipologia (agriturismo, affittacamere etc.).

- 3) L'imposta si applica:
- Fino al 7° giorno di soggiorno consecutivo nello stessa struttura ricettiva;

Art. 4

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Greve in Chianti,
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età,
 - c) malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio regionale,
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario,
 - e) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone,
 - f) portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore,
 - g) i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere),
 - h) coloro che soggiornano per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro comprovante le ragioni del pernottamento,
 - i) Gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale.
- 2) L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Art. 5

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1) Il gestore della struttura ricettiva deve presentare al Comune, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2) Soppresso.

3) Il gestore rilascerà al cliente una ricevuta di pagamento dell'imposta. Allo scopo l'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica per la comunicazione, la riscossione ed il versamento.

4) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti ad

informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi supporti (cartelli, prezziari delle camere, ecc) dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I supporti informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.

5) Per l'anno 2020, l'obbligo dichiarativo di cui al comma 1 deve essere assolto:

- a) entro il 16 settembre, con riguardo ai pernottamenti avvenuti nel mese di agosto;
- b) entro il 16 gennaio 2021, in ordine ai pernottamenti avvenuti nei successivi 4 mesi di applicazione dell'imposta (settembre-ottobre-novembre-dicembre).

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1) I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1[^], entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno per il periodo considerato utile in relazione alla tipologia delle strutture.

2) Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Greve in Chianti. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3) La riscossione potrà avvenire mediante:

- a) Quietanza intestata al Comune di Greve in Chianti tramite procedura informatizzata messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- b) Fattura o ricevuta intestata alla struttura dalla quale risulti il pagamento dell'imposta anche mediante apposito timbro predisposto dal Comune;
- c) Bollettario prestampato fornito dal Comune .

Il gestore è altresì tenuto a conservare copia delle ricevute rilasciate per un periodo di cinque anni dalla loro emissione.

4) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese di maggio (per quanto riguarda il periodo di imposta gennaio-febbraio-marzo-aprile), entro il 16 del mese di settembre (per quanto riguarda il periodo di imposta maggio-giugno-luglio-agosto) ed entro il giorno 16 del mese di gennaio (per quanto concerne il periodo di imposta settembre-ottobre-novembre-dicembre). E' consentito anche il versamento di acconti mensili con saldo entro le predette scadenze.

5) Il versamento dovrà avvenire, indicandone la causale, esclusivamente tramite la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 (PagoPA).

6) Per l'anno 2020, il versamento di cui al comma 4, è effettuato:

- a) entro il 16 del mese di settembre (per quanto riguarda il mese di agosto);
- b) entro il 16 del mese di gennaio 2021 (per quanto concerne il periodo di imposta settembre-ottobre-novembre-dicembe);

Art. 7

Disposizioni in tema di accertamento

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
- 2) I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 1. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
 2. inviare ai gestori delle struttura ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- 4) Soppresso
- 5) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161[^] e 162[^], della L. n. 296/2006.

Art. 8

Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n.471,472,473. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472/1997.
- 2) Per l'omessa, o infedele dichiarazione presentata dal gestore della struttura ricettiva ai sensi dell'articolo n. 5, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 3) Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1[^] e 2[^], per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo n. 7 bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.
- 4) La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1[^] e 3[^], comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
- 5) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 3[^] e 4[^] del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

6) L'Amministrazione per il reperimento delle informazioni utili all'attività di accertamento, si può avvalere oltre che dei dati forniti dall'Osservatorio Provinciale sul Turismo in riferimento alla rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici, e dalla Questura in riferimento alle procedure di cui all'art. 109 TULPS, anche dei controlli effettuati presso la struttura ricettiva dal personale del Servizio di Polizia Municipale volti a verificare:

- a) l'effettivo numero degli ospiti soggetti e non ad imposta;
- b) i relativi pernottamenti presso le strutture;
- c) l'avvenuto pagamento del tributo.

7) Soppresso

Art. 9

Riscossione coattiva

1) Le somme accertate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Art. 10

Importi minimi per i versamenti

1) L'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi per ogni periodo di riferimento è inferiore ad € 12,00 poiché antieconomico.

Art. 11

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nel caso di riversamento da parte del gestore dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, la medesima, può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti successivi dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.

3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00 (dodici).

Art. 12
Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1) **Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con atto della Giunta comunale.**

2) Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali

1) **Fatta salva l'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. 23.12.2000, n. 388, le deliberazioni di modifica del regolamento stesso hanno effetto in applicazione di quanto disposto dall'art. art. 13, comma 15-quater, del D.L. 06.12.2011, n. 2011.**

2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.

3) Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito del Comune di Greve in Chianti: www.comune.greve-in-chianti.fi.it.

Art.15
Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

1) I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme *on line* cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del *check-out*.

- 2) Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
- 3) I portali telematici e/o le piattaforme *on line* convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione e di dichiarazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
- 4) Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti convenzionati che gestiscono portali telematici e/o portali *on line* viene liquidata – **fatto salvo diverso accordo** - con l'applicazione di una tariffa unica sulle strutture extra-alberghiere e sulle locazioni brevi (art. 4 dl/50/2017 e smi), che sarà stabilita al momento di approvazione della tariffa e senza vincoli di stagionalità.
- 5) Qualora la prenotazione mediante piattaforma *on line* sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini regolamentari.
- 6) I portali telematici e/o le piattaforme *on line* applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.
- 7) Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.